

# IDEN TITA DIGI TALE

5G &  
NUOVE  
TECNOLOGIE



Nel definire il concetto di identità non ci si può limitare a un'analisi univoca, ma è necessario esaminare una triplice dimensione di questo concetto.

- Da un lato, viene in rilievo l'aspetto statico: si pensi alla struttura ossea, alle proporzioni del corpo e così via;
- dall'altro, ci si riferisce a qualcosa di non compiuto, suscettibile di variazione nel tempo e frutto dell'adattamento al contesto sociale;
- infine, vi è un'ultima dimensione: si tratta dell'identità giuridica che comprende, oltre allo stato civile, diversi contratti (di lavoro, di matrimonio) regolati dal diritto e influenzati dall'evoluzione della legge e dei rapporti sociali.

## La corporeità è la sintesi del corpo e dell'ambiente sociale

Merleau-Ponty (Filosofo francese  
(Rochefort-sur-Mer 1908 - Parigi 1961,  
professore all'univ. di Lione 1945-49 e  
al Collège de France 1952. Discepolo e  
amico di J.-P. Sartre)

Si può dire che una persona è, in parte, il frutto del suo aspetto (fisico e biologico), relativamente statico, in quanto sottoposto al decorrere del tempo che lo fa mutare e ne altera le caratteristiche;

inoltre, l'aspetto fisico è intrinsecamente collegato al contesto sociale di riferimento con il quale si plasma e si adatta fin dal momento della nascita permettendoci, a prima vista, di ricondurre quella persona ad una determinata etnia o, perlomeno, ad una regione del mondo.



L'individuo non è limitato al suo topos (in greco luogo), ma si estende all'ambiente esterno che contribuisce alla sua costruzione. La scoperta dell'altro ha reso necessaria la creazione di confini geografici e la normativizzazione di sfere di appartenenza, individuando nel momento della nascita l'impulso, a partire dal quale la persona diventa individuo a cui spetta la titolarità di diritti garantiti nei confronti della sfera altrui.

Dal punto di vista costituzionale l'identità può essere concepita come il "diritto a essere sé stesso", inteso come rispetto della propria immagine qualificata dal complesso di idee, convinzioni religiose, ideologiche, morali che forgianno l'individuo. Il diritto all'identità personale si annovera nel rango dei diritti fondamentali, sicché, indipendentemente dalla condizione economica o sociale, o dalle proprie convinzioni, dev'essere riconosciuto "il diritto a che la propria personalità sia preservata".

## Persona fisica

Più precisamente la Corte di Cassazione (Sentenza n. 3769 del 22 giugno 1985) dice che *«ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede»*

# L'identità giuridica

L'evoluzione del contesto sociale ha influito sull'estensione della sfera del diritto; inizialmente era privilegio del *pater familias*, non potendo la donna costituire soggetto di diritto, e successivamente si è gradualmente estesa a quest'ultima e ai figli.

# L'identità giuridica

Oggi la discussione si è spostata sulla possibilità di costruire un concetto di identità che prescindia dal genere (nel caso di soggetti transgender).



## Soggetto o persona nel linguaggio giuridico

- Soggetto o persona, nel linguaggio giuridico, sono quasi sinonimi, nel senso che individuano il destinatario delle norme giuridiche.
- Più specificatamente si può intendere il soggetto come destinatario delle norme.
- La persona può essere definita come il soggetto che, in virtù delle norme di cui è destinatario, si relaziona con gli altri soggetti, sviluppando rapporti giuridici e assumendo, di volta in volta, il ruolo di proprietario, creditore , socio, genitore etc. in ciascuno di questi ruoli il soggetto è titolare di specifici obblighi e diritti.
- Ogni soggetto, nel relazionarsi con gli altri, può essere rappresentato da un altro soggetto. La rappresentanza è volontaria o legale a seconda che derivi da un atto dell'interessato o dalla legge.

## La persona fisica giuridica

- Nel linguaggio giuridico, con il termine persona si indica in generale *“il soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi, investito all’uopo della necessaria capacità giuridica e del quale è regolata la possibilità di circolazione tra ordinamenti diversi”*.
- Il codice civile non da una definizione di persona fisica ( libro primo “Delle persone e della famiglia” art. 1-10 c.c.) ma disciplina la capacità giuridica, la capacità di agire, etc. ossia alcuni diritti inerenti la persona fisica.

Alla persona fisica sono riconosciuti particolari status, dai quali derivano diritti e doveri, e che ineriscono essenzialmente a ogni persona, la quale non può cederli né farne oggetto di transazioni o pattuizioni:

- la cittadinanza, cioè il rapporto che lega ogni individuo a uno Stato;
- La capacità giuridica
- la famiglia, cioè il rapporto che lega ogni individuo ad altre persone per vincolo di consanguineità e di matrimonio.

La soggettività giuridica è riconosciuta non soltanto all'uomo individualmente, bensì anche ad organizzazioni di uomini purchè costituite in conformità della legge

La persona giuridica è quell'organismo unitario, caratterizzato da una pluralità di individui o da un complesso di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto capacità di agire in vista di scopi leciti e determinati.

Il codice civile definisce le persone giuridiche pubbliche (province e comuni) soggette alle norme di diritto pubblico e le persone giuridiche private ossia le società, disciplinate dal libro V del codice civile, le fondazioni e le associazioni

Gli elementi costitutivi (o presupposti materiali) per l'esistenza della persona giuridica privata sono:

- una pluralità di persone,
- un patrimonio autonomo,
- uno scopo lecito e determinato per la realizzazione di interessi scientifici, artistici, commerciali, di beneficenza.



- I primi due elementi (una pluralità di persone, un patrimonio autonomo) non concorrono necessariamente o comunque non si presentano ugualmente importanti, ad esempio l'associazione ha regimi patrimoniali differenti a seconda se sia o meno riconosciuta.
- La pluralità di persone può in alcuni tipi di persone giuridiche presentarsi non in primo piano (come ad esempio in alcuni tipi di società) o mancare del tutto, mentre è essenziale in altri tipi di persone giuridiche (come le associazioni).

## Le situazioni giuridiche attive

- La più importante delle situazioni giuridiche soggettive attive è costituita dal diritto soggettivo.
- Per capire cosa significa diritto soggettivo bisogna tener presente che in base al diritto oggettivo (inteso come norma o come sistema normativo) taluni soggetti vengano a trovarsi nella condizione di poter avanzare delle pretese nei confronti di altri soggetti o di esercitare comunque dei poteri.
- Il diritto soggettivo indica quella particolare situazione in cui un soggetto viene a trovarsi in conseguenza di una norma che tutela un determinato interesse mediante il riconoscimento di poteri, facoltà, pretese.
- La conformazione dei diritti soggettivi è diversa, a seconda del tipo di interesse che la norma ha inteso tutelare.

# Il concetto di diritto soggettivo-teorie

Il concetto di diritto soggettivo è uno dei più importanti e dibattuti dell'intera scienza giuridica. Secondo l'opinione di alcuni giuristi (facenti capo a B. Windscheid), il diritto soggettivo sarebbe un potere o una signoria della volontà, attribuita al singolo dal diritto oggettivo e potrebbe essere definito come *«il potere della volontà che l'ordinamento giuridico riconosce per la realizzazione di interessi individuali giuridicamente tutelati»*

Secondo altri (R. von Jhering) sarebbe invece, sostanzialmente, un interesse protetto, ossia *«l'interesse tutelato dall'ordinamento giuridico mediante il riconoscimento di interessi giuridici»*

Le due definizioni rispecchiano due diverse concezioni del diritto: la prima pone in risalto la volontà dell'uomo come forza creatrice dei rapporti giuridici; l'altra riconosce importanza preminente all'interesse il cui soddisfacimento costituisce la ragion d'essere del diritto

Entrambe queste teorie hanno suscitato forti dubbi. Contro la prima si è fra l'altro osservato che la volontà del titolare del diritto (o di un suo rappresentante), se è necessaria per l'esercizio del diritto stesso, non lo è per la sua esistenza; altrimenti non si spiegherebbe come un diritto possa costituirsi a favore di un incapace o anche, semplicemente, di uno che ignori di averlo.

Contro l'altra sta anzitutto l'obiezione che l'interesse, se ne costituisce lo scopo, non esaurisce però l'essenza del diritto; e, in secondo luogo, la circostanza che non tutti gli interessi garantiti dalla legge costituiscono diritti soggettivi.

In ogni caso, può dirsi che il diritto soggettivo rappresenta il massimo grado di tutela di un interesse individuale.

# Diritti assoluti e diritti relativi

La principale distinzione all'interno dei diritti soggettivi è quella che intercorre tra diritti assoluti e diritti relativi. I diritti assoluti si caratterizzano per il fatto che il loro titolare dispone immediatamente del bene della vita che ne forma oggetto e non ha quindi bisogno dell'altrui cooperazione per soddisfare il suo interesse. Ai diritti assoluti corrisponde in capo a tutti gli altri consociati un dovere generico di astenersi da ogni comportamento che possa in qualche modo interferire con l'esercizio del diritto da parte del titolare. Per comune insegnamento sono considerati diritti assoluti sia i diritti della personalità, i quali sono riconosciuti ad ogni individuo a tutela di suoi interessi fondamentali (ad esempio: l'onore, la reputazione, l'identità personale) e sono imprescrittibili ed inalienabili, sia i diritti reali, i quali hanno ad oggetto una cosa determinata (res) e possono essere di godimento o di garanzia a seconda se attribuiscono al titolare poteri di godimento o di garanzia.

Diritto reale per eccellenza è la proprietà, tutelato dalla Costituzione (art. 42), che attribuisce al titolare il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico (art. 832 c.c.).

Altri diritti reali di godimento sono la superficie, l'enfiteusi, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'uso, le servitù; diritti reali di garanzia sono il pegno e l'ipoteca. I diritti relativi si caratterizzano perché il loro titolare non dispone immediatamente del bene della vita che ne costituisce oggetto, ma, per soddisfare il suo interesse, dovrà rivolgersi ad uno o più soggetti determinati o determinabili.



I diritti soggettivi assoluti sono sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che afferma che tali diritti sono innati in ogni persona.

Nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo si trovano, perciò, le basi fondanti della cultura occidentale, alle quali ormai si ispirano gli ordinamenti di quasi tutti gli Stati del mondo.

Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti sono efficaci erga omnes, cioè verso tutti: io posso far valere, per esempio, il mio diritto di proprietà nei confronti di chiunque, anche se i diritti soggettivi possono esser oggetto nei casi stabiliti dalla legge di gravi limitazioni (ad esempio il diritto di proprietà mi può essere espropriato o confiscato in determinati casi stabiliti dalla legge così come lo stesso diritto di libertà personale può essere limitato: ad esempio posso essere imprigionato od obbligato a dimorare in un determinato luogo oppure mi può essere vietato di svolgere determinate attività). Poiché i diritti soggettivi sono tali solo in quanto lo Stato li garantisca verso altri, lo Stato può anche togliermi certe garanzie e limitare miei diritti soggettivi assoluti nel superiore interesse della collettività, seguendo procedure stabilite dalla legge.

I diritti soggettivi assoluti si distinguono a loro volta in due sub-categorie:

- Diritti della personalità o diritti fondamentali dell'uomo, tutti di natura non patrimoniale (diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute, all'immagine, all'onore, alla privacy, diritti di libertà personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunione, ecc. riconosciuti e garantiti dalla Costituzione e dai principali strumenti convenzionali internazionali);
- Diritti patrimoniali, i quali hanno per oggetto i beni; al loro interno, i diritti reali (dal latino res, cosa) sono diritti sulle cose e il principale fra questi diritti è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di godere delle utilità ricavabili da un bene entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.

# Diritti assoluti e diritti relativi

I diritti soggettivi relativi sono diritti patrimoniali che coincidono con la categoria dei diritti di credito. Il diritto di credito è la pretesa di un soggetto (creditore) nei confronti di un altro soggetto (debitore) a che quest'ultimo esegua una determinata prestazione (di dare – esempio: una somma di denaro –, o fare – esempio: un lavoro –, o non fare – esempio: non innalzare un edificio o non commercializzare un prodotto in una determinata zona -).

I diritti di credito si dicono relativi, perché la pretesa si rivolge in via principale verso uno o più soggetti determinati (infatti, se ho un credito il mio interesse può essere soddisfatto solo dal mio debitore).

La "relatività" dei diritti all'esame è però oggi attenuata dalla ormai riconosciuta cd. "tutela esterna del credito".

Laddove un soggetto, con la sua condotta, precluda a un creditore di soddisfare il suo interesse rendendo impossibile, in modo assoluto e obiettivo, la prestazione cui il debitore era tenuto, sarà chiamato a risarcire il danno, non diversamente da come accade tutte le volte in cui viene leso, ad esempio, il diritto di proprietà. Se è vero, dunque, che nei diritti di credito il bene può essere fornito solo da un soggetto determinato, è altrettanto vero che tutti i consociati sono tenuti ad astenersi dal compimento di atti che possano pregiudicare il conseguimento del bene da parte del creditore.

V'è da notare che, in modo simmetrico, alcuni diritti assoluti presentano dei caratteri comuni ai diritti di credito. Una servitù di passaggio è sì un diritto reale, ma la pretesa al transito sul fondo altrui si rivolge in via principale verso il proprietario del fondo servente (il fondo da attraversare). Sebbene, dunque, la struttura dinamica del diritto lo renda ben più simile a un diritto di credito (il medesimo risultato pratico può essere assicurato da un diritto di credito), l'assolutezza del diritto in questione rimane confermata dalla presenza di alcuni caratteri propri dei diritti assoluti: tra questi, ad esempio, la sua opponibilità a chiunque acquisti il fondo gravato (cosiddetta *ius sequelae*). L'opponibilità è però subordinata all'assolvimento di determinati oneri. Allo stato, dunque la distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi non è più così netta e non sembra possibile attribuire alcun carattere proprio ed esclusivo a ognuna delle categorie.

## Diritti soggettivi non patrimoniali

Il concetto di diritto soggettivo è stato elaborato prendendo a modello quello che era ritenuto il diritto per eccellenza, la proprietà, ed era in un primo tempo incentrato sui diritti patrimoniali; è stato poi esteso ai diritti soggettivi non patrimoniali relativi a interessi di carattere prevalentemente ideale o morale tutelati dal diritto privato - i diritti della personalità e i diritti di famiglia - e ai diritti soggettivi pubblici. Si tratta, in tutti i casi, di diritti non disponibili, sicché il titolare non li può trasferire ad altri soggetti né vi può rinunciare.

Altra categoria è quella dei diritti potestativi, che consistono nel potere di modificare l'altrui sfera giuridica mediante un atto unilaterale senza che il destinatario, che si trova in una posizione di soggezione, possa fare alcunché per opporsi (ad esempio, il diritto di recesso o il diritto di opzione).

Per sintetizzare, il diritto soggettivo, inteso come pretesa, è correlato nel rapporto giuridico alla corrispondente situazione giuridica passiva, il dovere od obbligo, in capo a un altro soggetto. Al riguardo si distingue:

- il diritto assoluto, che il titolare può far valere nei confronti di chiunque (erga omnes) e che è correlato a un dovere in senso stretto, negativo (di non fare);
- il diritto relativo, che il titolare può fare valere nei confronti di uno o più soggetti determinati (in personam), sui quali grava il correlato obbligo, negativo (di non fare) o positivo (di fare o dare).

In Italia è la Costituzione repubblicana a introdurre nell'ordinamento la sacralità dei diritti inviolabili della persona. Il fine primario, il conseguimento degli obiettivi di sviluppo e realizzazione di sé contro tutti quegli ostacoli che impediscono la partecipazione, a parità di condizioni, all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, richiede che il rispetto dei valori di libertà e uguaglianza siano prioritariamente considerati rispetto ad ogni altra esigenza.



## I diritti derivanti dall'identità personale

Per l'art. 2 dunque la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Il successivo art. 3 cristallizza il principio di uguaglianza quando afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, correlativamente ai doveri dello Stato finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza tra i cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione del Paese.

# I diritti derivanti dall'identità personale

La Repubblica riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (art. 4), in affermazione del concetto di personalismo che pone lo Stato in funzione dell'uomo e del solidarismo cui tutti devono attenersi (cittadini, apolidi e stranieri) come base della civile convivenza sociale; l'interdipendenza inoltre tra dignità dell'individuo e tutela del diritto al lavoro in tutte le sue forme ed effetti è sostenuta dal diritto ad una retribuzione equa, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé stessi e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa (artt. 35, 36), indipendentemente dal fatto di essere una lavoratrice o un lavoratore (art. 37).

# I diritti derivanti dall'identità personale

Tra i principi fondamentali è affermata la libertà di culto religioso (artt. 8, 19), tra i diritti e doveri dei cittadini risaltano l'inviolabilità della libertà personale (art. 13), del domicilio (art. 14), della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15); così pure sono sanciti il diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21), di associazione (art.18), alla difesa in giudizio per i propri diritti (art. 24) con la presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva e il riconoscimento della responsabilità penale come personale (art. 27).

Tra i diritti nei rapporti etico-sociali, economici e politici la Repubblica tutela il diritto alla salute (art. 32), all'istruzione (art. 34), a manifestare in sciopero (art. 40), incoraggia il risparmio privato (art. 47) e la libera imprenditoria economica (art. 41).

Non da ultimo riconosce a ogni cittadino il diritto di voto che è anche un dovere civico (art. 48): "Libertà vuol dire responsabilità." si precisa nella Relazione che accompagna il Progetto della Costituzione,[9] perché come diritto politico per eccellenza esso in particolare è strettamente legato ai valori della democrazia, della sovranità popolare e della cittadinanza.

## Fonti dei diritti della personalità

Accanto a quella costituzionale le fonti nazionali dei diritti della personalità sono il codice civile (artt. 5-10), il codice penale (delitti contro la persona) e alcune leggi complementari, mentre le fonti sovranazionali sono le Carte Internazionali dei Diritti tra cui:

- la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclamata dalle Nazioni Unite nel 1948;
- la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (Roma, 1950, ratificata nel 1955, modificata da protocolli aggiuntivi tra cui l'ultimo entrato in vigore nel 2010), c.d. CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo);
- il Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York, 1966, reso esecutivo nel 1977);
- il Trattato sull'Unione Europea (Maastricht, 1992), modificato dal Trattato di Lisbona, 2007, entrato in vigore nel 2009;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 2000, c.d. Carta di Nizza;
- Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (1997, recepita dall'Italia con L. n. 145/2001), c.d. Convenzione di Oviedo.

# I diritti derivanti dall'identità personale

In particolare la Dichiarazione Universale ONU dei Diritti dell'Uomo rimane un caposaldo normativo di storica e universale importanza, fonte di ispirazione per la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, proclamata quest'ultima per la prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza poi una seconda volta nella versione promulgata a Strasburgo nel 2007 e dotata, dopo l'entrata in vigore nel 2009 del Trattato di Lisbona, di valore vincolante per le istituzioni europee e i Paesi membri.

In un'ottica di riconoscimento e tutela transnazionale dei diritti fondamentali assume altrettanta importanza la citata Convenzione Europea del 1950, fondamentale in materia di tutela dei diritti della persona per avere istituito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, organismo deputato a decidere sulle violazioni dei diritti dalla Convenzione tutelati.

In tema di gerarchia delle fonti e in particolare del rapporto tra i principi affermati dalle Carte costituzionali nazionali e diretta applicabilità di quelli comunitari l'approccio giurisprudenziale e dottrinale più moderno predilige, rispetto a un'idea di gerarchizzazione delle fonti, una ricostruzione sistematica in termini di concorrenza virtuosa tra fonti, nel senso che diviene di volta in volta prevalente quella che assicura una tutela più piena di tali diritti, con continuo travaso delle forme più accentuate di tutela degli ordinamenti nazionali a quello dell'UE e da questa ai primi, direzione quindi sia ascendente che discendente.



# I diritti derivanti dall'identità personale

Tipologie principali dei diritti della personalità

Il diritto al nome

Strettamente connesso all'identità personale è anche il diritto al nome, uno degli elementi principali d'individuazione della persona insieme all'immagine; essendo entrambi essenziali alla sua identificazione, soddisfano non solo l'interesse privato all'identità personale ma anche l'interesse pubblico circa la distinzione tra consociati. In proposito l'art. 6 c.c., dispone che ognuno ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome, cognome e pseudonimo (anche il nome d'arte è tutelato se ha acquisito la stessa importanza del nome), mentre per l'art. 22 Cost. nessuno può essere privato, per motivi politici, del nome.

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa subire un pregiudizio dall'indebito utilizzo altrui può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo (con pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.), salvo risarcimento danni (art. 7). Accanto ad esso e all'immagine altri dati della persona ne consentono l'identificazione, oggi più che mai fondamentali: dalle impronte digitali ai dati cd biometrici, alla firma digitale, ai dati di riconoscimento informatici, fino ai codici attribuiti dalla pubblica amministrazione (codici fiscali, ecc.) che individuano tratti precisi e univoci della persona; rimangono tuttavia meno esposti rispetto al nome che ha soprattutto in rete un'immissione quasi automatica e spesso inconsapevole.

# I diritti derivanti dall'identità personale

## Il diritto all'integrità morale e all'immagine

Per diritto all'integrità morale s'intende l'interesse al godimento del proprio onore e decoro, distinguendo il primo, come valore che il soggetto avverte di sé, dalla manifestazione esteriore del senso dell'onore; la reputazione, a sua volta, è la rappresentazione sociale, l'opinione positiva (come tale meritevole di tutela) che l'individuo coltiva o suscita all'interno della comunità in cui vive. Di decoro, reputazione e onore si parla all'art. 10 c.c. nell'ambito della protezione del diritto all'immagine la cui esposizione fuori dai casi consentiti dalla legge e con pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona e dei suoi familiari motiva l'ordine giudiziale alla cessazione dell'abuso e al risarcimento dei danni dallo stesso derivati.

La difesa del diritto all'onore e alla reputazione è da sempre oggetto di esame giurisprudenziale sul fronte dell'esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica. Vi è da precisare propedeuticamente per il naturale collegamento al diritto all'immagine che la riproduzione della stessa senza il consenso dell'interessato può essere solo giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico occupato dalla persona, da necessità di giustizia e di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione stessa è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Riguardo al diritto di cronaca conseguentemente la Suprema Corte lo ha spesso ritenuto prevalente, purché esercitato nei limiti dell'interesse pubblico alla notizia e di un'esposizione corretta, priva di invettive o ricostruzioni falsate e inveritiere. Dal diritto di cronaca si distingue il diritto di critica o il rilievo caricaturale a determinati personaggi, singolarmente considerati o in quanti appartenenti a determinate formazioni sociali. Il problema non è di facile soluzione laddove spesso è proprio la satira che per definizione sfugge a regole di continenza, trascendendo spesso in espressioni di puro disprezzo o dileggio. Qualora tali diritti s'intendano violati da comportamenti dolosamente offensivi sono integrati i reati di ingiuria (lesione diritto all'onore) e diffamazione (lesione diritto alla reputazione).

# I diritti derivanti dall'identità personale

## Il diritto all'identità sessuale

L'identità della persona, scrisse Zygmunt Bauman fin dal 2006, si presenta come in ininterrotta evoluzione all'interno della società moderna, in continuo sviluppo nell'era della ricerca scientifica e tecnologica. Connesso ad essa è il diritto all'identità sessuale, ossia il diritto al riconoscimento della propria caratterizzazione sessuale per il quale la Corte Costituzionale nel lontano 1979 aveva escluso l'illegittimità delle norme dell'ordinamento civile che non riconoscevano il diritto alla rettificazione dell'atto di nascita e alla attribuzione del sesso femminile "nell'ipotesi di modificazioni artificiali di un sesso che facciano perdere ad un individuo le caratteristiche peculiari maschili ed acquistare quelle femminili esterne, qualora le modificazioni stesse trovino corrispondenza in una originaria, indiscutibile, personalità psichica di natura femminile." Solo con la L. n. 164/1982 veniva consentita la rettificazione del sesso di un individuo, riconoscendo tutti quei fattori ed elementi, psicologici e fisici, che concorrono a formare l'identità sessuale di una persona, stabilito dall'ordinamento che il sesso della persona debba essere definito nel caso di mutamento chirurgicamente indotto dei caratteri sessuali maschili o femminili. La citata L. n. 164/1982 si limitava dunque a stabilire la rettificazione di attribuzione di sesso solo in seguito a intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, senza considerare il tema dell'identità sessuale determinata in base a una dichiarata psico-sessualità in contrasto con la presenza di organi dell'altro sesso. Con la sentenza n. 161/1985 la Corte Costituzionale forniva un'interpretazione estensiva della legge, precisando la legittimità della rettifica anche nei casi di transessualità, poiché l'art. 1 della citata L. n. 164/1982 non è affetta da incostituzionalità nella parte in cui consente la rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso anche nei casi di mutamento delle situazioni originarie attraverso interventi chirurgici demolitivi e ricostruttivi, per consentire al soggetto di appartenere al sesso opposto, costituendo l'identità sessuale un diritto fondamentale, tutelato dall'art. 2 Cost. come elemento di svolgimento della personalità dell'individuo.

## Il diritto alla libera manifestazione del pensiero

La protezione della reputazione e dell'onore rappresenta quindi un limite al diritto di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) del quale il diritto di critica o di cronaca costituisce un'espressione diffusa, quasi sempre pubblica. Con la libertà di manifestazione di pensiero al soggetto è consentito esternare oralmente, per iscritto o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione le sue opinioni personali con l'unico limite del rispetto di quei principi etico-morali, non offensivi del senso del pudore (riserbo e ombratilità, secondo Antolisei) e della pubblica decenza, ma soprattutto dei diritti di cui poc'anzi si è parlato, dall'innegabile valore costituzionale (l'onore, appunto, la riservatezza, ecc.).

Il diritto all'intimità privata o diritto alla riservatezza. Il Codice della Privacy e il General Data Protection Regulation.

Infine sono facenti parte anche il diritto alla privacy ed all'oblio di cui parleremo in un altro webinar.



# IDEN TITA DIGI TALLE





# Definizione di identità digitale

Nell'attuale era digitale si è fatto largo un nuovo modello di rappresentazione e identificazione della persona in un mondo virtuale, in cui l'assenza dell'interazione faccia a faccia apre a nuove forme di manifestazione e realizzazione dell'identità.

Tale modello può definirsi, convenzionalmente, "identità digitale", quale abbreviazione della locuzione identità nel mondo digitale.

La rete web ha acquisito una valenza speculare rispetto alla vita reale, anzi, con certezza, è diventata e sta diventando, sempre più intensamente, una estensione della vita reale stessa. Lo sviluppo dei social network, come facebook, ha modificato il modo di interagire con la rete, introducendo la consuetudine di utilizzare e divulgare i dati personali e identificativi, anche sensibili.

# Definizione di identità digitale

La banda larga ha permesso l'inclusione di contenuti digitali di ogni tipo, e la geolocalizzazione ha permesso il tracciamento "live" delle attività della persona (photo geotagging, Foursquare, ecc). Inoltre, dato il notevole aumento delle transazioni economiche attraverso la rete, è emersa sempre di più l'esigenza di tutelare l'affidamento sull'identità degli interlocutori e di sviluppare progetti a tutela e garanzia dell'identità digitale.

Tale recente e rapida innovazione nella forma, nella manifestazione e nel divenire dell'identità, solleva nuove e delicate questioni in ordine sia alla tutela della sicurezza della persona, delle sue libertà e della sua riservatezza, sia alla ridefinizione degli equilibri tra interessi diversi, quali quelli sottesi al diritto all'informazione pubblica e alla riservatezza, agli obiettivi di certezza dei rapporti e di autonomia e libertà privata, anche in termini di iniziativa economica, ai valori di pubblicità e anonimato.

## L'identità digitale

Il concetto di identità digitale (o persona digitale) nasce quale conseguenza dell'evoluzione della rete web e dello sviluppo dei media digitali. Come accade nella realtà, la manifestazione dell'identità (digitale) è in relazione con il contesto ove la persona interagisce (ad esempio, sul luogo di lavoro piuttosto che nell'ambito familiare).

Tuttavia, come osservato dai primi studiosi della manifestazione dell'identità nel mondo virtuale, peculiare dell'identità digitale è il concetto di de-individuazione: il fatto che in rete esista l'anonimato o comunque la non-visibilità tra sé stessi e gli altri utenti permette di sentire in misura minore il peso delle norme sociali e del giudizio dell'altro.

In tal modo, l'utente si sente maggiormente libero di potersi esprimere secondo i propri desideri e secondo le proprie tendenze, che in questo contesto non risentono del filtro della relazione vis-a-vis che ne potrebbe limitare la rappresentazione spontanea. Di conseguenza, l'identità nella rete può essere vista come un foglio bianco, dove l'anonimato e la non visibilità consentono di staccarsi dal proprio corpo e dalla propria storia e permettono di scegliere il modo di presentarsi in base anche agli obiettivi che ci si pone nel momento in cui si decide di accedere al portale.

# L'identità digitale

L'identità digitale, quindi, differisce dall'identità personale poiché adotta delle regole di trasparenza diverse, permettendoci di scegliere cosa mostrare di noi agli altri, mantenendo al tempo stesso una qualche forma di anonimato. In questo modo, nel mondo "virtuale" si ha la possibilità di assumere diverse identità in base allo scopo, noto a priori, per cui saranno utilizzate, mutando semplicemente la quantità, la qualità e la veridicità delle informazioni fornite agli altri o che emergono dai rapporti intrapresi con gli altri.

Nel mondo virtuale c'è la possibilità di travisare sé stessi, sperimentando nel web aspetti propri che difficilmente si mostrerebbero nel mondo reale, poiché limitato dall'interazione verbale faccia a faccia e dalle norme sociali imposte. Per dirla come la Turkle, diventa così possibile essere "ciò che si è e ciò che si vuole essere".

Un esempio rilevante di ciò, è il social network "Second Life", uno spazio digitale in cui ciascun individuo può creare una propria rappresentazione grafica e virtuale, cosiddetto avatar digitale, costruendo letteralmente il proprio aspetto fisico senza essere costretto a rispecchiare fedelmente la sua immagine reale, e vivendo una vita digitale, creando relazioni e rapporti fittizi con altri utenti.



# L'identità digitale

Una prima definizione di identità digitale è quella proposta dal tecnologo Roger Clarke : “La persona digitale è un modello di personalità individuale pubblica basato su dati e mantenuto da transazioni, destinato ad essere utilizzato su delega dell'individuo”.

Agli elementi identificativi propri dell'identità personale se ne aggiungono quindi altri presenti nell'identità digitale, arricchiti da un nuovo patrimonio informativo basato sui rapporti generati all'interno della rete.

Nel 2013, il ricercatore Arnold Roosendaal ha riformulato la definizione di persona digitale (o identità digitale), sostenendo che l'evoluzione di internet e l'automazione dei suoi processi hanno modificato lo scenario, ed è dunque necessario che, nella costruzione della persona digitale, si tenga conto del contesto d'uso dei dati che la compongono.

La nuova nozione viene perciò così proposta: “Una persona digitale è la rappresentazione digitale di un individuo reale, che può essere connessa a questo individuo reale e comprende una quantità sufficiente di dati (rilevanti) per essere usata, in uno specifico ambito e ai fini del suo utilizzo, come delega dell'individuo.”

Mentre Roger Clark individua due tipi di identità digitale:  
quella “progettata”, creata dallo stesso individuo, che la trasferisce ad altri per mezzo di dati (ad esempio: creazione di un blog personale o di una pagina personale su un social network); quella “imposta”, proiettata sulla persona per mezzo di dati, da agenzie esterne quali società commerciali o agenzie governative (ad esempio: grado di solvibilità ai fini di concessione mutui, stato di salute a fini assicurativi o creditizi, gusti e abitudini di consumo ai fini dell'offerta di prodotti ecc);  
Roosendaal individua quella “ibrida, più tipica in Internet 2.0, frutto delle connessioni sociali alle quali un individuo partecipa via web, aggiornando così costantemente la sua identità.

# L'identità digitale

Sulla scorta di tali definizioni tecnologico-sociologiche, appare possibile delineare una rappresentazione dell'identità digitale, qualitativamente, oltre che quantitativamente, più ampia, differenziata, rispetto all'identità personale. L'identità digitale è la composizione, dinamica e fluida, prismatica, di molteplici facce della persona, connotata da dati e informazioni, diffusi nella rete, frutto della volontà o dell'ibridazione o ancora dell'imposizione, mediante connessione, aggregazione e aggiornamento di quelli caratterizzanti. L'identità digitale è, quindi, ciò che si caratterizza e si vuole caratterizzare sulla rete.

# identità digitale e profilazione digitale

Quando si accede alla rete web, inevitabilmente, si forniscono molti dati, che, normalmente, vengono memorizzati.

In principio, tali informazioni consistono dei dati relativi all'indirizzo IP (un'etichetta numerica che identifica univocamente un dispositivo detto host collegato a una rete informatica che utilizza l'Internet Protocol come protocollo di rete) del dispositivo che accede, qualsiasi sia come un personal computer, un palmare, uno smartphone, un router, o anche un elettrodomestico.

Poi, durante la navigazione con un browser web, le informazioni sono immagazzinate nei cd.cookies, piccole stringhe di testo, simili a un file, memorizzate nel computer da siti web durante la navigazione, utili a memorizzare le preferenze degli utenti durante la navigazione.

Infine, al fine di fruire dei servizi resi dai fornitori sul web, occorre comunicare i propri dati personali, in alcuni casi anche sensibili, attraverso l'intermediazione, richiesta e consentita su basi contrattuali, di coloro che forniscono e gestiscono i servizi sulla rete.

# identità digitale e profilazione digitale

In tutti tali casi, rileva la cessione di dati personali al gestore/provider che viene a conoscenza non solo delle informazioni strettamente necessarie per concludere la transazione con l'utente ma anche, dei suoi comportamenti digitali, cioè dell'uso che fa delle risorse di rete che gli sono state messe a disposizione.

Spesso, la "cessione" di tali dati è il vero e proprio corrispettivo del servizio offerto, come nel caso della maggior parte dei social networks.

Infatti, le informazioni, raccolte presso gli utenti, vengono immagazzinate in banche dati, che possono diventare un vero e proprio bene, commerciabile, spendibile dai gestori delle banche dati, mediante utilizzo diretto o cessione a terzi, a fini lucrativi. L'obiettivo della creazione e commercio delle banche dati è la profilazione digitale, cioè la realizzazione, mediante software in grado di elaborare enormi masse di dati on-line, di profili dinamici, a ciascuno dei quali si attribuiscono caratteristiche, gusti e preferenze e si associano previsioni per qualsivoglia fine di interesse.



# La dichiarazione dei diritti di internet

Consegue da quanto sopra che l'identità digitale è una componente estremamente preziosa sia come elemento attivo qualificante la propria attività in rete, sia come elemento passivo da tutelare affinché non ne derivi danno all'interessato.

La tutela dell'identità digitale, quindi, non può omettere di considerare tale duplice, inevitabilmente connesso, obiettivo.

Seguendo tale direttrice, è stata approvata in data 28 luglio 2015, la "Dichiarazione dei diritti in internet", redatta dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet, presieduta da Stefano Rodotà, istituita dalla Camera dei deputati.

L'art.9 della Dichiarazione (primo approdo del dibattito internazionale ormai decennale sulla Magna Charta dei diritti in Internet) stabilisce che:

- “1. Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete.
2. La definizione dell'identità riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all'intervento e alla conoscenza dell'interessato.
3. L'uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano.
4. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l'accesso alle piattaforme che operano in Internet.
5. L'attribuzione e la gestione dell'Identità digitale da parte delle Istituzioni Pubbliche devono essere accompagnate da adeguate garanzie, in particolare in termini di sicurezza”.

# Identità digitale e profilazione digitale- Tutele

Tale dichiarazione sintetizza tutte le questioni nodali in tema di identità digitale e propone i principi regolanti l'equilibrio tra interessi contrapposti.

Si afferma l'esistenza di molteplici identità digitali e il diritto di ognuno a rappresentarla integralmente in ogni momento (aggiornata); si sottolinea la necessità che ogni identità sia consapevolmente, liberamente e volontariamente costruita come realizzazione della personalità; si afferma l'obbligo di informazione a beneficio dell'interessato di uso di algoritmi e tecniche di profilazione e il complementare diritto di veto; si afferma la possibilità di mantenere l'anonimato nella rete, come fondamentale baluardo della libertà dell'individuo, salvo esigenze eccezionali e strettamente necessarie.

Tutte le questioni in ordine all'identità digitale coinvolgono, dunque, almeno tre aspetti: garantire la libertà e l'identità della persona, tutelarne la privacy e assicurare la sicurezza.

Nel quadro ricordato, appare ormai chiaro che, ai fini dell'effettività e dell'efficacia della tutela, l'evoluzione normativa dell'intera materia non può affidarsi più ad una fonte legislativa monocentrica, bensì ad un policentrismo di fonti, collocate in una coordinata sequenza a vari livelli (una cornice legislativa concertata fra tutti gli Stati interessati alla soluzione del problema, la specificazione di regole mediante le leggi nazionali, l'adozione di codici-modello di formazione autodisciplinare).

# Identità digitale e profilazione digitale- Tutele

A fronte della velocità e diffusività delle operazioni di trattamento informatizzato, nonché della non apparenza delle stesse al soggetto interessato - il quale non è dunque posto in grado di poter esercitare alcun controllo - e a fronte del forte interesse delle imprese alla commercializzazione delle banche dati organizzate per cataloghi di consumatori e utenti di determinati servizi, si è evidenziata la necessità di approntare una tutela di tipo trasversale.

Essa deve essere in grado di fornire i principi normativi che definiscano e regolino in via generale il trattamento dei dati personali - e non già un singolo trattamento che fosse strumentale ad una determinata attività – e soprattutto un complesso di facoltà di controllo, affidate allo stesso interessato o ad autorità istituzionali, atte ad anticipare la tutela dell'ordinamento allo stadio preliminare dell'inizio delle operazioni di trattamento, e dunque ampliarne l'ambito: dalla reazione "difensiva", tipica della tutela di una posizione soggettiva di tipo negativo ad una facoltà di "pretesa" e di controllo del flusso delle informazioni personali, che circoscrive una posizione soggettiva attiva .



# La carta di identità elettronica



La Carta d'Identità Elettronica Italiana (CIE) è un Documento di Riconoscimento Previsto in Italia dalla legge che, gradualmente, sta sostituendo la Carta d'Identità in Formato Cartaceo]] nella Repubblica Italiana.

La Carta di identità elettronica attesta l'identità del cittadino. Inoltre, è valida come documento per l'espatrio (negli Stati che l'accettano al posto del Passaporto per i cittadini italiani e se non diversamente segnalato sulla carta stessa) e per identificarsi al fine di usufruire di servizi per i quali è richiesto un documento di riconoscimento (per esempio ottenere alloggio in Alberghi) o richiesto da chi fornisca il servizio o venda una merce per identificare l'acquirente. La CIE può essere sfruttata anche per richiedere un'identità digitale SPID e usarla per accedere ai servizi in rete erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.

L'introduzione della nuova CIE è finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza mediante l'adeguamento delle caratteristiche del supporto agli standard internazionali di sicurezza e a quelli anticlonazione e anticontraffazione in materia di documenti elettronici.



# La carta di identità elettronica- cenni storici

Il Progetto Carta d'Identità Elettronica era previsto in Italia già dalle Leggi Bassanini nel 1997, rappresentando un'avanguardia rispetto agli altri Stati europei. La prima fase del progetto venne avviata nel 2001 con l'emissione in 83 Comuni di un primo modello sperimentale della CIE, al fine di individuare problemi di natura tecnica, legati al software e all'hardware, relativi all'emissione e all'utilizzo delle carte. Nel 2004 venne introdotto un secondo modello sperimentale della CIE (2.0), atto a fungere da versione pilota, in vista dell'allargamento su scala nazionale dei Comuni emettitori. Tuttavia, solo a decorrere dal 1° gennaio 2006 la carta d'identità su supporto cartaceo iniziò a essere sostituita, in alcuni Comuni, dalla carta d'identità elettronica (articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito della Legge 31 marzo 2005 n. 43).

In tutto il territorio nazionale e nei consolati (per gli italiani residenti all'estero), numerosi Comuni, di propria iniziativa, si aggiunsero a quelli iniziali che avevano ricevuto le apparecchiature necessarie al suo rilascio. Alla fine del 2009 erano state emesse circa 1,8 milioni di CIE da 153 comuni. Tuttavia, questa versione "Pilota" della CIE presentava ancora diversi problemi: «Non solo i materiali non erano adatti, ma la realizzazione della carta ruotava attorno alla tecnologia proprietaria di un'azienda privata, la Laser Memory Card, nonostante fosse un progetto dello Stato, con tutte le pesanti limitazioni di sicurezza e gestione», ha spiegato Paolo Aielli, amministratore delegato dell'IPZS dal 2014. La tessera era un prodotto scadente e presentava spesso problemi strutturali, arrivando in alcuni casi a sfaldarsi. Risolto il problema tecnico, venne avviata la sperimentazione in altri Comuni, ma le stampanti si rivelarono inadeguate (i dati personali, compresa la fotografia, venivano infatti stampati sulla tessera direttamente dal Comune emettitore, mediante Trasferimento Termico), e anche l'organizzazione si rivelò inefficiente.

# La carta di identità elettronica- cenni storici

Nel 2015 è stato invece deciso di sfruttare un unico polo produttivo, quello della Zecca di Roma e, con il decreto interministeriale del 23 dicembre 2015 (G.U. - Serie generale n.302 del 30/12/2015), sono state specificate le caratteristiche della nuova CIE che per questo è stata chiamata anche CIE 3.0.

La CIE è stata definita come documento d'identità sostitutivo alla Carta d'Identità Cartacea con l'art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Dal 4 luglio 2016 è cominciato il processo di sostituzione della carta d'identità cartacea con la CIE, inizialmente operativo in 199 Comuni. In conformità al piano di dispiegamento approvato dalla Commissione interministeriale della CIE, i restanti Comuni stanno venendo abilitati gradualmente all'emissione della nuova CIE. In particolare:

- Un primo gruppo (abilitato a partire dal 26 aprile 2017), composto da 350 Comuni, ha assicurato, con i precedenti 199, la copertura del 50% della popolazione.
- Un secondo gruppo di Comuni, ha assicurato la copertura del 100% della popolazione residente in Italia entro la metà del 2018.

Ad oggi la CIE viene emessa in qualsiasi comune.

# La carta di identità elettronica- caratteristiche

La Carta di identità elettronica è un documento di identificazione: consente di comprovare in modo certo l'identità del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all'estero, ad esclusione della verifica delle impronte, per la lettura delle quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno.

Il supporto fisico della CIE è integrato con un microprocessore contenente dati, primari e secondari (tra cui le Impronte Digitali), per il Riconoscimento Biometrico del titolare. È prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare, ai sensi dell'articolo 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), emanato con regio decreto n. 773/1931, il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte così come disciplinato dalle linee guida adottate congiuntamente al Ministero della Salute: la gestione di tale informazione è assicurata dal Centro Nazionale Trapianti attraverso il Sistema informativo trapianti (SIT).

Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volontà precedentemente registrata nel SIT, si deve recare presso la propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i Trapianti (CRT), o - limitatamente al momento di rinnovo della CIE - anche presso il Comune.

# La carta di identità elettronica- caratteristiche

La nuova CIE è caratterizzata da:

- Un supporto in policarbonato personalizzato mediante la tecnica del laser engraving con la foto e i dati del cittadino e corredato da elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritte, guilloches ecc.).

- Un microprocessore a radio frequenza che costituisce:

Una componente elettronica di protezione da contraffazione dei dati anagrafici, della foto e delle impronte del titolare.

- Uno strumento predisposto per consentire l'autenticazione in rete da parte del cittadino, finalizzata alla fruizione dei servizi erogati dalle PP.AA..
- Un fattore abilitante ai fini dell'acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
- Un fattore abilitante per la fruizione di ulteriori servizi a valore aggiunto, in Italia e in Europa.

La carta è contrassegnata da un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra ed avente il seguente formato:

C<lettera><numero><numero>  
<numero><numero><numero>  
<lettera><lettera> (ad esempio  
CA00000AA). Tale numero  
seriale prende il nome di  
numero unico nazionale.



# La carta di identità elettronica- contenuto

La disposizione dei campi sul documento viene definita in base alle informazioni da stampare sul fronte e sul retro della carta e alle raccomandazioni degli standard internazionali (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile - ICAO 9303) che indicano la posizione dei principali elementi. Il posizionamento delle informazioni, secondo quanto indicato dagli standard, rende possibile un controllo del documento più rapido, anche all'estero. La carta d'identità elettronica contiene i seguenti campi nella parte frontale:

- Numero Unico Nazionale.
- Comune di Rilascio del Documento.
- Cognome.
- Nome.
- Luogo e Data di Nascita.
- Sesso.
- Statura.
- Cittadinanza.
- Data di Emissione.
- Data di Scadenza.
- Immagine della Firma.
- Card Access Number – CAN (Sei Caratteri Numerici in OCR-B).
- Validità per l'Espatrio, con Eventuale Annotazione in Caso di Non Validità.





# La carta di identità elettronica- gli elementi di sicurezza

La CIE Italiana rappresenta un imponente miglioramento nel campo dell'anticontraffazione e anticlonazione rispetto alla sua omologa cartacea, che è tra i documenti d'identità più contraffatti d'Europa.

La Carta d'Identità Elettronica è realizzata in policarbonato, lo sfondo è uguale per tutte le carte e costituisce un elemento anticontraffazione. I dati variabili vengono stampati in bianco e nero con la tecnica dell'Incisione Laser. Elementi di sicurezza sono posti su entrambi i lati.

La progettazione della Carta è svolta in base ad esigenze di funzionalità e di sicurezza: il documento deve fornire le informazioni necessarie all'identificazione del titolare e protezione contro i tentativi di copia e alterazione.

Gli elementi di sicurezza e quelli funzionali si legano a un disegno grafico caratteristico del documento che lo rende immediatamente riconoscibile. Sulla CIE sono presenti: l'Emblema della Repubblica Italiana e la geometria della Piazza del Campidoglio a Roma, opera celeberrima di Michelangelo Buonarroti.

La CIE è inoltre dotata di:

- Ologramma di Sicurezza.
- Microprocessore, contenente delle chiavi crittografiche che permettono al titolare della carta di identificarsi in maniera sicura presso sistemi automatici.

# La carta di identità elettronica- gli elementi di sicurezza

## Il Microprocessore

Il Microprocessore della CIE è del tipo "Contactless (Senza Contatti)": non è quindi necessario inserire la Carta in un lettore ma è sufficiente avvicinarla senza contatto fisico. La Carta può essere letta dai dispositivi utilizzati dalla strumentazione di controllo presente, ad esempio, in frontiera, da lettori da tavolo commerciali e da smartphone dotati di interfaccia NFC (Near Field Communication (Comunicazione di Prossimità)).

## Logo di passaporto biometrico

Il microprocessore della CIE offre la verifica dell'identità tramite l'applicazione cosiddetta "Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) - Documento di Viaggio a Lettura Ottica (MRTD)", la stessa presente sul passaporto elettronico emesso da tutti i Paesi europei. L'applicazione contiene i dati anagrafici del titolare (nome, cognome, data di nascita, ...), la sua foto e le impronte digitali. In accordo con gli standard internazionali, la lettura dei dati anagrafici e della fotografia è consentita solo a chi può leggere fisicamente quanto stampato sul documento. Questo avviene mediante una chiave d'accesso stampata sulla Carta (nel CAN – Card Access Number o nell'MRZ – Machine Readable Zone). L'accesso alle impronte digitali è permesso solo a chi può leggere i dati stampati ed è in possesso di specifiche autorizzazioni (le Forze di Polizia). Non è quindi possibile che un dispositivo legga i dati personali all'insaputa del titolare. Tutta la conversazione tra la Carta e il lettore è cifrata con delle chiavi che vengono cambiate ad ogni sessione con algoritmi standard. Non è quindi possibile intercettare la comunicazione per leggere dati dalla Carta.



## La carta di identità elettronica- gli elementi di sicurezza

La possibilità di autenticazione offerta dal microprocessore della CIE può essere sfruttata per richiedere un'identità digitale SPID e per utilizzare tale identità digitale per accedere ad uno o più servizi in rete erogati dalle PP. AA. L'autenticazione è avviata dal titolare che viene invitato ad inserire il PIN di autenticazione in una apposita finestra del browser. La prima metà di tale PIN si riceve al momento della presentazione della richiesta per la CIE, la seconda metà del PIN viene ricevuta assieme alla Carta stessa.

# Carta nazionale dei servizi

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è un documento personale italiano che si affianca alla Carta d'Identità Elettronica Italiana.



Carta nazionale dei servizi (CNS) contenente la Tessera Sanitaria (TS)

Ha l'obiettivo di consentire la fruizione dei servizi previsti per la CIE agli utenti che non dispongono ancora del nuovo documento elettronico e integra le funzioni della Tessera Sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale italiano.

La completa corrispondenza informatica tra CNS e CIE assicura l'interoperabilità tra le due carte e la possibilità per i cittadini di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con entrambe le tessere.

# Carta nazionale dei servizi

Si può definire la CNS come uno standard di carte che possono essere emesse da enti diversi (Ad esempio, la carta regionale dei servizi emessa qualche tempo fa dalle regioni Lombardia, Umbria, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Toscana e dalle province autonome di Bolzano e Trento sono contemporaneamente Tessera Sanitaria Nazionale ed Europea e carta nazionale dei servizi), ma che comunque permettono l'accesso a tutti i servizi nazionali.

Con il DPR 2 marzo 2004, n. 117 viene emanato il "Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3".

La carta nazionale dei servizi è una Smart Card formato ISO/IEC 7810:2003 ID-1 (85.60 mm × 53.98 mm × 0.76 mm) che segue lo standard ISO/IEC 7816 e presenta un Sistema di Crittografia Asimmetrica necessario per garantire l'autenticità della carta stessa. Al suo interno sono memorizzati i seguenti dati:

- Codice PIN, necessario per accedere alla chiave privata della smart card.
- Codice PUK, codice necessario per sbloccare la smart card in caso di 3 tentativi di accesso con PIN sbagliato.
- Chiave Privata RSA a 1024 bit, necessaria per firmare digitalmente con Firma Elettronica Avanzata o Firma Digitale a seconda dei casi documenti o garantire l'accesso ai servizi online.
- Chiave Pubblica RSA a 1024 bit, necessaria per controllare l'autenticità di documenti Firmati Digitalmente con la stessa smart card (esportabile).
- Un Certificato Digitale in standard X.509.
- ID della carta, per identificare univocamente la carta nel territorio nazionale.
- Dati personali come il nome, cognome e il codice fiscale.

# Carta nazionale dei servizi

Per usare la CNS occorre:

- Attivarla presso gli sportelli abilitati di ogni regione per ricevere il PIN della stessa.
- Scaricare i driver compatibili (standard PKCS#11) che si trovano sui singoli siti regionali.
- Disporre di un lettore di smart card (compatibile con le specifiche PC/SC). Alcune amministrazioni come la provincia autonoma di Bolzano o la provincia autonoma di Trento ne consegnano uno gratuitamente al momento dell'attivazione della tessera.



# SPID

- In materia di autenticazione elettronica, oltre ai canali di accesso attraverso le Carte di identificazione elettronica (come TS-CNS o la Carta di Identità elettronica), è stato avviato e realizzato in Italia il progetto Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) che nasce con ambizioni europee ai fini del mutuo riconoscimento dei sistemi di autenticazione comunitari.
- Con l'istituzione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), l'Italia mira a realizzare un sistema di identificazione elettronica che abbia caratteristiche adeguate affinché il suo utilizzo sia possibile anche al di fuori del territorio italiano e, attraverso il quale, pubbliche amministrazioni – in primis - e imprese private possano consentire di accedere ai propri servizi a cittadini/imprese attraverso un'unica identità digitale.
- Regime di identificazione elettronica notificato
- Nel mese di luglio 2018 si conclude il processo di prenotifica dello SPID, cui seguirà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
- In data 26/09/2017, la Commissione Europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (2017/C 319/03) la notifica dello schema tedesco di identificazione elettronica basato sulla carta d'identità e permesso di soggiorno elettronici, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (eIDAS).

# SPID

- Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è il sistema unico di login per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti.
- Cittadini e imprese possono accedere ai servizi con un'identità digitale unica – l'identità SPID – che ne permette l'accesso da qualsiasi dispositivo di fruizione (desktop, tablet, smartphone).
- L'identità SPID si ottiene facendone richiesta ad uno degli identity provider (Gestore di identità digitale) accreditati. Ciascun utente può scegliere liberamente il gestore di identità preferito fra quelli accreditati (e quindi autorizzati) dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).
- L'autenticazione con SPID si declina in tre livelli di sicurezza delle credenziali, a seconda della tipologia di servizio.
- Nel sistema SPID si distinguono i ruoli di:
  - Identity provider (gestore di identità digitale): fornisce le credenziali di accesso al sistema (identità digitali) e gestisce i processi di autenticazione degli utenti.
  - Service provider (fornitore di servizi): mette a disposizione servizi digitali accessibili tramite il login con credenziali SPID.
  - Attribute provider (gestore di attributi qualificati): fornisce attributi che qualificano gli utenti (stati, ruoli, titoli, cariche), finalizzati alla fruizione dei servizi.
- AgID, d'intesa con il Garante per la Privacy, ha definito le regole tecniche per l'adozione del sistema SPID.
- AgID gestisce le procedure di accreditamento dei gestori di identità digitale e svolge inoltre attività di vigilanza sull'operato degli identity provider.

# SPID- IL PERCORSO DI ATTUAZIONE

L'inizio dei lavori del sistema SPID è avvenuto nel marzo 2013 con la proposta da parte del Deputato Stefano Quintarelli, presidente del comitato di indirizzo dell'AGID.

- Il primo provvedimento di attuazione è stato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014.
- Il 28 luglio 2015, con la Determinazione n. 44/2015, sono stati emanati da AgID i quattro regolamenti (Accreditamento gestori, utilizzo identità pregresse, modalità attuative, regole tecniche) previsti dall'articolo 4, commi 2, 3 e 4, del DPCM 24 ottobre 2014 con cui il sistema SPID è divenuto operativo.
- Il regolamento che disciplina le modalità di accreditamento dei gestori di identità digitale è entrato in vigore il 15 settembre 2015, data dalla quale i soggetti interessati hanno potuto presentare domanda all'Agenzia per l'Italia Digitale.
- Il 19 dicembre 2015, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, AgID ha accreditato i primi tre gestori di Identità SPID:
  - InfoCert S.p.a..
  - Poste Italiane S.p.a..
  - Tim (Attraverso la Società Trust Technologies del Gruppo Telecom Italia).

Il 15 settembre 2016 sono stati accreditati:

- Aruba Pec S.p.A..
- Sielte S.p.a..
- Il 12 maggio 2017 sono stati accreditati:
  - Namirial S.p.A..
  - Register.it S.p.a..

Dal 15 marzo 2016 i primi tre gestori di identità digitale hanno iniziato a rilasciare le prime identità SPID a cittadini e imprese richiedenti.

# SPID

- Entro il mese di giugno 2016 è stata prevista l'adesione a SPID di 14 amministrazioni pilota: Agenzia delle Entrate, Equitalia, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Comune di Firenze, Comune di Venezia, Comune di Lecce, Comune di Genova, Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Emilia-Romagna, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Piemonte e Regione Umbria.
- SPID è anche candidato al riconoscimento a livello europeo, come previsto dal Regolamento europeo eIDAS n. 910/2014, consentendo ai cittadini che ne saranno dotati di utilizzare il sistema anche per l'accesso ai servizi resi disponibili in rete dalle pubbliche amministrazioni di tutta l'Unione europea e, facoltativamente, dai soggetti privati.
- Attivazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni
- 15 Marzo 2016: Regione Toscana, Inps.
- 6 Aprile 2016: Regione Friuli Venezia Giulia.
- 15 Aprile 2016: Agenzia delle Entrate Con Servizio 730 Precompilato.
- 28 Aprile 2016: Equitalia.



# SPID

- Con SPID è introdotta un'innovazione nell'accesso ai servizi in rete: l'uso delle informazioni necessarie e sufficienti per il servizio. Un esempio è un servizio di chat dedicato ai minori, l'unica informazione necessaria al gestore del servizio è l'età del soggetto che accede.
- A livello regolamentare i Service Provider potranno richiedere solo le informazioni minime utili all'erogazione del servizio.
- I fornitori di servizi, per verificare le policy di sicurezza relativi all'accesso ai servizi da essi erogati potrebbero avere necessità di informazioni relative ad attributi riferibili ai soggetti richiedenti. Tali policy dovranno essere concepite in modo da richiedere per la verifica il set minimo di attributi pertinenti e non eccedenti le necessità effettive del servizio offerto e mantenuti per il tempo strettamente necessario alla verifica stessa, come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003."

# SPID- i livelli di sicurezza

- Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni.

## I Livelli di Sicurezza delle Credenziali SPID:

- L'Identità SPID è costituita da credenziali con caratteristiche differenti in base al livello di sicurezza richiesto per l'accesso. Esistono tre livelli di sicurezza, ognuno dei quali corrisponde a un diverso livello di identità SPID:
- Il primo livello permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti dall'utente.
- Il secondo livello – necessario per servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore – permette l'accesso attraverso un nome utente e una password scelti dall'utente, più la generazione di un codice temporaneo di accesso (one time password).
- Il terzo livello, oltre al nome utente e la password, richiede un supporto fisico (es. smart card) per l'identificazione.
- Ad oggi solo Aruba fornisce il terzo livello di sicurezza

# identità digitale e profilazione digitale

L'associazione, sulla base di algoritmi automatici, di uno di questi profili all'identità digitale, autonomamente costruita dalla persona digitale, consentirà che, a sua insaputa e quindi senza la sua partecipazione e il suo consenso, si individualizzino predizioni specifiche che daranno vita all'identità digitale imposta, delineata da Clak e Roosendaal.

Così, a una persona reale, presente sul web mediante la sua identità digitale (o le sue identità digitali), si potranno associare non solo dati basici e facilmente accessibili come quelli anagrafici, ma anche dati anagrafici, familiari, professionali, genetici, sanitari, economici, comportamentali, al fine di attribuirne e imporre preferenze nei consumi, opinioni politiche, gusti sessuali o qualsiasi altro profilo.

Le criticità derivanti da tale inferenza e interferenza nella vita reale, personale e digitale, sono molteplici e pongono delicati problemi, derivanti dal fatto che l'identità digitale viene a costituire un bene consumabile, in una dimensione parallela a quella concretata dal suo essere un bene giuridico della persona.

# Identità digitale e profilazione digitale

L'identità digitale imposta, in vero, potrebbe aprire la strada a ogni tipo di analisi riguardante la persona: come si comporterà in una data situazione privata o pubblica, come reagirà a uno stress, come interagirà in un ambiente di lavoro e così via. Si potranno tracciare previsioni sull'evoluzione della sua vita, anche dal punto di vista della salute e delle scelte personali, fino a identificare rischi specifici e la data più probabile del loro manifestarsi.

La questione di fondo che tale imposizione di un profilo comporta deriva dal fatto che, per quanto sofisticata, nessuna intelligenza artificiale può configurare, mediante l'aggregazione dei dati, un'identità oggettivamente affidabile, e, soprattutto, rispondente alla qualità di dinamicità e mutevolezza, nonché evoluzione, che permea il concetto di identità: sì che si può affermare che l'uso di dati veritieri finisce per formare un'identità oggettivamente falsa, tale dovendo sempre essere considerata quella costruita a prescindere dalla vita concreta e reale di un individuo ed associandogli caratteristiche configurate da intelligenze artificiali senza la partecipazione e il consenso dell'interessato che potrebbe neanche ignorarle.



# Identità digitale e profilazione digitale

Ad esempio, una banca potrebbe negare credito al cliente perché convinta della sua inaffidabilità, un datore di lavoro potrebbe non assumere una persona per l'incompatibilità con il suo profilo digitale (ad es. le sue convinzioni politiche), le autorità di pubblica sicurezza potrebbero considerare un profilo una minaccia per l'ordine pubblico (ad es, per le manifestate abitudini di vita), la reputazione web di un soggetto potrebbe essere valutata negativamente, specie se rielaborata, tramite il Semantic Web , con metodi di processazione dei pareri positivi o negativi emergenti in rete legati ad un certo soggetto, e così via.

Si può, pertanto, ritenere che il titolare dell'identità digitale imposta sia fruitore di un bene, standardizzato, figurato sulle sue informazioni, sia cioè un consumatore della propria identità digitale venduta da operatori professionisti.